

Lo prevede la manovra 2015: ammissibili solo spese per personale altamente qualificato

# Il bonus ricerca è più selettivo

## Difficile l'accesso al credito d'imposta per le pmi

Pagina a cura  
di ROBERTO LENZI

Il credito d'imposta per ricerca & sviluppo taglia fuori le micro e piccole imprese e quelle operanti in settori umanistici e dei servizi che non sono hi-tech. A queste conclusioni si arriva considerando che le spese ammissibili per il personale, riguardano solo quello altamente qualificato. Questo emerge dalla lettura dell'art. 7 del disegno di legge di Stabilità per il 2015, relativo al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Il ddl manda in soffitta l'impianto introdotto meno di un anno fa, dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e mai diventato operativo. Dall'analisi fatta da *ItaliaOggi Sette* emerge che sono molte le pmi che non potranno beneficiare del credito d'imposta. Infatti, se la base di calcolo sarà rappresentata esclusivamente dal personale altamente qualificato, dagli strumenti di laboratorio, dalla ricerca contrattuale e dai brevetti, saranno molte le pmi che pur facendo attività di ricerca & sviluppo non avranno costi ammissibili per poter accedere all'agevolazione. Di fatto, con questo impianto si escludono tutte le imprese che non hanno ingegneri e dottori di ricerca alle proprie dipendenze o che non possono permettersi di rivolgersi a soggetti esterni a cui affidare la ricerca. Rimane fuori tutto il resto del personale anche se laureato, tutti i periti e tutti gli operai che normalmente nelle Pmi contribuiscono allo sviluppo dei nuovi prodotti. Neanche il titolare che spesso crea il progetto sembra rimanere tra i costi ammissibili.

**Operatività.** Una volta approvata la legge di Stabilità, il credito d'imposta per R&S diventerà operativo, per i potenziali fruitori residui, solo attraverso un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, contenente le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

**Ok alle multinazionali: sparisce il tetto di 500 milioni di euro di fatturato.** Il credito d'imposta per R&S vede come potenziali beneficiari tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano,

### Le spese finanziabili

- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo**, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio**, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla normativa, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di Iva;
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;**
- le competenze tecniche e le privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne;**
- spese sostenute per l'attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5 mila euro.**

### Si al collaudo, no alle modifiche ordinarie

Il credito d'imposta finanzia le spese sostenute per svolgere attività di ricerca & sviluppo. Si tratta di progetti che esulano dall'attività ordinaria dell'azienda e riguardano progetti che possono partire dall'esperimento di laboratorio fino a raggiungere la realizzazione di un prototipo e il collaudo di un nuovo prodotto o processo produttivo. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

• **Ricerca fondamentale.** Si tratta dell'attività più facilmente inquadrabile come ricerca & sviluppo. Prevede in particolare lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. Si tratta quindi della classica ricerca di laboratorio senza un immediato fine di tipo industriale.

• **Ricerca industriale.** La successiva fase di R&S finanziata dal credito d'imposta è rappresentata da ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovve-

ro la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale. Si tratta quindi di partire dalle conoscenze acquisite attraverso la ricerca fondamentale e studiarne le possibili applicazioni in ambito industriale.

• **Ricerca precompetitiva.** A valle della ricerca industriale, sono finanziabili le attività di acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Rientrano infine le attività di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

nonché dal regime contabile adottato. Da norma, possono beneficiare dell'agevolazione sia le grandi imprese che le pmi. Sparisce il divieto di accesso alle imprese con un fatturato superiore a 500 milioni di euro che era presente nel precedente impianto normativo e che aveva generato anche dubbi sulla ricono-

scibilità o meno dell'agevolazione come aiuto di stato. L'assenza di delimitazioni particolari permette di non classificare il nuovo credito d'imposta come aiuto di stato e quindi di renderlo cumulabile con altri aiuti destinati a sostenere le attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d'imposta ri-

mane incrementale. Nonostante i propositi espressi attraverso il Piano nazionale delle riforme contenuto nel Documento di economia e finanza 2014 che intendeva superare l'impostazione incrementale dell'agevolazione, il nuovo credito d'imposta per R&S finanzia le spese sostenute in eccedenza

rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta 2012, 2013 e 2014. Saranno quindi favorite le nuove imprese nonché le imprese che non hanno effettuato investimenti in ricerca & sviluppo nel triennio di riferimento. Tutte le altre imprese, per accedere all'agevolazione, dovranno incrementare la propria spesa in R&S. Il credito d'imposta sosterrà gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta 2015 fino al periodo d'imposta 2019, quindi per cinque periodi d'imposta. Il triennio su cui calcolare l'incrementale rimarrà fisso al 2012-2014 e non si muoverà con il passare degli esercizi. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale sarà calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

**Tetto massimo a 5 milioni di euro.** Il credito d'imposta sarà concesso nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto al triennio di riferimento.

La misura del 25% è raddoppiata per le spese relative al personale qualificato e alla ricerca contrattuale. Ciascun beneficiario potrà ottenere fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mila euro.

Se un'impresa sostiene nell'esercizio una spesa ammissibile in R&S inferiore a 30 mila euro, anche se incrementale rispetto al triennio di riferimento, non ha diritto all'agevolazione.

**Cessa il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato.** Con l'introduzione del nuovo credito d'imposta per R&S, le agevolazioni di cui all'art. 24 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 cessano alla data del 31 dicembre 2014. Si tratta del contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.

L'agevolazione del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui a impresa, sostiene il costo aziendale per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario oppure di personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.